ART 1
DPCM 17/5/2020

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali;

d) è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;

e) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da COVID-19, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse. I soli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione a competizioni di livello nazionale ed internazionale, possono spostarsi da una regione all'altra, previa convocazione della federazione di appartenenza. Ai fini di quanto previsto dalla presente lettera, sono emanate, previa validazione del Comitato Tecnico - Scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, apposite Linee-Guida a cura dell'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva;

AGONISTI

f) l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a decorrere dal 25 maggio 2020. A tali fini, sono emanate linee guida a cura dell'Ufficio per lo Sport, sentita la FMSI, fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle regioni e dalle province autonome, ai sensi dell'art. 1, comma 14 del decreto-legge n. 33 del 2020. Le Regioni e le Province Autonome possono stabilire una diversa data anticipata o posticipata a condizione che abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali;

BASE

g) per l'attuazione delle linee guida, di cui alle precedenti lettere e) e f), e in conformità ad esse, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP, nonché le associazioni, le società, i centri e i circoli sportivi, comunque denominati, anche se non affiliati ad alcun organismo sportivo riconosciuto, adottano, per gli ambiti di rispettiva competenza e in osservanza della normativa in materia di previdenza e sicurezza sociale, appositi protocolli attuativi contenenti norme di dettaglio per tutelare la salute degli atleti, dei gestori degli impianti e di tutti coloro che, a qualunque titolo, frequentano i siti in cui si svolgono l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere;

protocolli Federali

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - S.

Protocollo

per il contenimento del rischio di contagio Covid-19 alla ripresa delle attività nelle Associazioni/Società affiliate

In base alle "*Linee Guida per l'Attività sportiva di base e l'attività motoria in genere*" emanate ai sensi del DPCM del 17/05/2020 art 1 lettera *f)*, ai sensi delle "*Linee guida : Modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport di Squadra del 18 maggio 2020 all 4 lettera C* , ed ai sensi dell'articolo 1del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 lettere f) e g), a cui tutti i Responsabili/Conduttori degli impianti sportivi, tutti i Legali Rappresentanti di AS/SS, tutti gli operatori sportivi e frequentatori a vario titolo devono attenersi, anche alla luce delle specifiche indicazioni del Medico Federale per la parte di propria competenza, si integrano i suggerimenti già inviati ed allegati alle circolari riguardanti le autorizzazioni alla ripresa degli allenamenti con ulteriori modalità e/o operazioni utili a contenere il rischio di contagio da Covid 19.

Si precisa che tali indicazioni potranno essere oggetto di modifica e/o revisione a seguito di modifiche legislative che sarà cura di questa Federazione notificare agli interessati

- Verifica da parte del Legale Rappresentante dell'AS/SS, o suo delegato, o del Medico Sociale, della validità del certificato di idoneità alla attività sportiva nelle varie forme, come richiesto dalle norme di legge, degli atleti e/o praticanti attività di ginnastica (vedi nota 1).
- Compilazione del modello di autodichiarazione (vedi allegato) da parte di Atleti e Tecnici da consegnare al Legale Rappresentante dell'AS/SS o suo delegato e, per atleti Probabili Olimpici o di Interesse Nazionale convocati dalla Federazione, anche al Medico FGI ove preposto.
- Misurazione della temperatura corporea con termometro a distanza ad Atleti, Tecnici, accompagnatori ovvero a chiunque acceda all'impianto/palestra.
- Individuazione di un locale dove isolare temporaneamente chiunque eventualmente manifesti temperatura > 37,5°, in attesa della messa in atto dei provvedimenti di legge.
- Affissione all'interno dell'impianto delle opportune informative sul comportamento da avere (All.4 del DPCM del 26 aprile 2020 e poster allegato alle "Linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere " del 19 maggio 2020).
- Provvedere alla pulizia due o più volte al giorno in caso di più turni di presenza di atleti e disinfezione almeno quotidiana degli ambienti; in particolare materassi e attrezzature con detergenti e prodotti a base di alcool (per evitare danneggiamenti o residui da prodotti con candeggina), aspirazione di pedane, tappeti, materassine con particolare riguardo al perimetro delle buche paracadute, pulizia/disinfezione di locali, pavimenti, superfici, porte, finestre, maniglie servizi igienici, tavoli, accessori, etc., con detergenti e prodotti contenenti candeggina o a base alcolica.
- Controllo periodico e pulizia/sostituzione dei filtri degli apparecchi di condizionamento/riscaldamento
- Ove necessario o consigliabile, in accordo con il Medico Sociale, o Medico FGI preposto, prevedere interventi di sanificazione completa (nota 2 a chiarimento vedere definizioni in DM 07/07/1997) .
- Utilizzo di magnesia solo da sacchetti /contenitori individuali, eliminare i contenitori/vasca comuni.
- Disponibilità di dispenser di soluzioni igienizzanti all'interno dell'impianto.
- Disponibilità nei bagni di dispenser di sapone e asciugamani di carta monouso.
- Utilizzo di mascherine da parte di coloro che entrano in contatto con gli Atleti (Tecnici,

Fisioterapisti, personale di segreteria dell'impianto sportivo, accompagnatori etc.) e di guanti monouso qualora i dispenser di igienizzanti non siano in prossimità.

- Utilizzo di sacchetti sigillanti per lo smaltimento di fazzoletti, guanti, mascherine.
- Organizzazione delle sedute di allenamento in modo che si possa rispettare l'opportuno distanziamento interpersonale con eventuale ricorso a turni di allenamento. Per il conteggio dei presenti ad ogni turno all'interno della palestra prevedere lo spazio di 20 mq a persona (atleti e tecnici) se attrezzata per la ginnastica artistica e 16 mq a persona (atleti e tecnici) per le altre discipline/specialità.
- Nel cambio/salita agli attrezzi mantenere la distanza di 2 metri fra atleti in attesa ; mentre in presenza di atleti in attività agli attrezzi o durante riscaldamento mantenere la distanza di 4 metri, per la possibile emissione di droplets a distanza nell'ambiente circostante.
- In caso di assistenza da parte dei tecnici agli atleti impegnati in movimenti a rischio sanificare le mani prima di iniziare questa attività a stretto contatto con l'atleta.
- Negli allenamenti di squadra/gruppo il Tecnico Responsabile dovrà compilare un registro giornaliero degli atleti/praticanti presenti, con la suddivisione dei turni e degli orari da consegnare al Legale Rappresentante dell'AS/SS o suo delegato.
- Consentire l'accesso allo spogliatoio ad una persona per volta o comunque in misura contingentata con almeno 2 metri di distanza interpersonale. Gli effetti personali devono essere riposti nella borsa individuale che l'atleta abitualmente ha con se'.
- Rimandare le operazioni di pulizia personale (doccia) all'arrivo presso le rispettive abitazioni;
- Non consumare pasti all'interno della sala di allenamento e degli spogliatoi;
- Evitare, se e quando possibile, l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici;
- Prevedere incontri di formazione con Atleti e Tecnici per illustrare le nuove *Linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere del 19 maggio 2020,* oltre a quelle già emanate in con prot. N° 3180 del 3 maggio 2020.

nota 1) La certificazione per l'attività sportiva agonistica è obbligatoria ed è regolamentata dal Decreto del Ministro della Sanità del 18 febbraio 1982.
La certificazione per l'attività sportiva non agonistica è obbligatoria ed è attualmente regolamentata dal Decreto del Ministro della Salute del 24 aprile 2013; dalla Legge del 9 agosto 2013, n. 98, art. 42 bis; dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125, art.10-septies; dal Decreto del Ministero della Salute dell'8 agosto 2014 e successive Nota esplicativa del 16 giugno 2015 e Nota integrativa del 28 ottobre 2015; infine, dalla Circolare del CONI del 10 giugno 2016.
La certificazione per l'attività amatoriale e ludico-motoria è facoltativa ed è regolamentata dal Decreto del Ministro della Salute del 24 Aprile 2013 e dalla Legge del 9 Agosto 2013, n. 98, art. 42 bis.
La certificazione per l'attività sportiva di particolare ed elevato impegno cardiovascolare è obbligatoria ed è regolamentata dal Decreto del Ministro della Salute del 24 aprile 2013.
La certificazione per l'attività sportiva agonistica per i disabili è regolamentata dal Decreto del Ministro della Sanità del 4 marzo 1993.
La certificazione per l'attività sportiva professionistica è obbligatoria ed è regolamentata dalla Legge del 23 marzo 1981, n. 91 e dal Decreto del Ministro della Sanità del 13 marzo 1995.

nota 2) DM 07/07/1997 Num. 274 Decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274 (in Gazz. Uff., 13 agosto 1997, n. 188). -- Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della l. 25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione. Preambolo (Omissis). Articolo 1
Definizioni. 1. Agli effetti della legge 25 gennaio 1994, n. 82, le attività di pulizia, di disinfezione, disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione sono così definite:
a) sono attività di pulizia quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza; b) sono attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni; c) sono attività di disinfestazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate. La disinfestazione può essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie; d) sono attività di derattizzazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della popolazione dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia; e) sono attività di sanificazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore.